



# Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo

Telefax urgente

Prot. 3208

Roma, 23 novembre 2010

AI SIGNORI QUESTORI  
LORO SEDI

e.p.c.:

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
LORO SEDI

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLA POLIZI DELLE FRONTIERE  
ROMA

Oggetto: "Estensione" dello status di rifugiato

Continuano a pervenire direttamente dagli interessati ovvero tramite le Questure o, più raramente, attraverso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, richieste di "estensione" della protezione internazionale ai figli di stranieri ai quali è stata riconosciuto lo status di rifugiato, nati in Italia successivamente al riconoscimento stesso.

Lo scrivente, alla luce di un rigoroso esame della normativa vigente in materia di riconoscimento di protezione internazionale, ritiene che la legislazione in argomento non preveda la cd "estensione" del riconoscimento della protezione internazionale ai familiari.

Alla tutela dell'unità familiare degli stranieri, nella cui nozione rientrano evidentemente anche i titolari della protezione internazionale, com'è noto, provvedono specificamente le norme contenute nel titolo IV del D.Lgs. n. 286/1998, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero.

In particolare, l'art. 28 del citato D.Lgs garantisce per l'appunto, anche agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per asilo il diritto a mantenere (oltreché a riacquistare) l'unità familiare a tutela dei minori.

Inoltre, il successivo art. 31, comma 1, a sua volta, prescrive che "Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori..."



# Ministero dell'Interno

## Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo

In concreto, pertanto, né la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, né le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale hanno titolo a estendere agli anzidetti familiari lo status di rifugiato, essendo sufficiente che le Questure procedano all'iscrizione del minore neonato nel premesso di soggiorno di uno dei genitori stranieri secondo le modalità di cui al ricordato art. 31.

Alla luce di quanto precede si pregano le Questure e le Commissioni Territoriali, in presenza di istanze di "estensione", di procedere nei sensi suindicati, senza trasmettere a questa Commissione Nazionale le istanze medesime.

Le Questure, nelle more dell'abilitazione ad accedere direttamente all'applicativo informatico "Vestanet", sono pregate, all'atto dell'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno del genitore, di volerne dare comunicazione al Presidente della rispettiva Commissione Territoriale.

I Presidenti delle commissioni Territoriali riceveranno da quest'Ufficio, con separata comunicazione, le istruzioni per l'inserimento in "Vestanet" dei dati relativi ai figli minori nati successivamente al riconoscimento della protezione internazionale.

IL PRESIDENTE

(FRONTE)